

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MICOLINI, SAPORITO, CARLOTTO,
CITARISTI, FERRARI-AGGRADI, MORA, VERCESI e COVIELLO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 LUGLIO 1987

Norme sugli accordi interprofessionali e sui contratti di coltivazione e vendita dei prodotti agricoli

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge riproduce il testo, risultante dall'unificazione di alcune iniziative, approvato dalla Commissione agricoltura e foreste della Camera dei deputati nella seduta del 4 febbraio 1987, in sede legislativa.

È noto come in questi ultimi anni sempre più emerga e si imponga all'attenzione delle organizzazioni professionali dell'agricoltura e dell'industria di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli il problema dell'economia contrattuale per le operazioni di integrazione contrattuale tra i due settori.

Fin dall'VIII legislatura si sono registrate iniziative legislative in materia, con lo scopo di dotare l'agricoltura italiana degli strumenti necessari a regolamentare l'offerta dei prodot-

ti agricoli. L'esperienza comunitaria, del resto, evidenzia uno sviluppo dell'economia contrattuale ben più diffuso che nel nostro Paese, in funzione sia di una diversa dimensione delle cooperative sia dell'avanzamento dei processi di integrazione, orizzontale e verticale.

La realtà della contrattazione in agricoltura si evolve comunque verso una sempre maggiore diffusione degli accordi interprofessionali, annuali e pluriennali, per la vendita dei prodotti agricoli soggetti a trasformazione industriale o destinati alla distribuzione.

Per quanto dalla prassi contrattuale fino ad oggi elaborata si possano ricavare i principi basilari e il contenuto ricorrente degli accordi, che costituiscono la fonte normativa di carattere privato, sulla cui base vengono poi

stipulati i veri e propri contratti di vendita tra chi detiene il prodotto e chi lo acquista, sembra opportuno elaborare un provvedimento legislativo che disciplini in modo organico la materia.

Una disciplina normativa che abbia riguardo agli aspetti principali dell'attività di integrazione può contribuire a favorire l'esercizio dell'autonomia negoziale delle organizzazioni professionali e dei singoli imprenditori secondo principi che valgano a comporre i contrapposti interessi, tenendo conto del diverso potere contrattuale dei contraenti.

Per la rilevanza sociale di tali interessi, nell'esperienza fin qui acquisita, più volte sono dovuti intervenire i pubblici poteri per promuovere l'equa composizione dei conflitti tra le parti.

Tenuto conto di questa esperienza e, nello stesso tempo, dell'esigenza di corrispondere agli obiettivi dell'economia contrattuale, di sicuro rilievo pubblicistico per i suoi riflessi sul mercato nazionale, comunitario e internazionale dei prodotti agricoli, abbiamo ritenuto opportuno predisporre l'unito disegno di legge.

Già un precedente legislativo è da riscontrare nell'articolo 2, numero 4), della legge 20 ottobre 1978, n. 674, contenente norme sull'associazionismo dei produttori agricoli. In tale disposizione si prevede che, tra l'altro, le associazioni dei produttori possono stipulare convenzioni e contratti, anche interprofessionali, in rappresentanza dei propri associati per la cessione, il ritiro, lo stoccaggio e l'immissione dei prodotti sul mercato.

Sono stati esaminati, con riguardo all'esperienza italiana, gli esempi più significativi di accordi interprofessionali e di contratti di coltivazione e cessione dei prodotti agricoli, nonché la legislazione francese sulla materia.

Da questa analisi è risultato che sono da considerare complementari, per ciascun prodotto, o gruppo omogeneo di prodotti, l'accordo interprofessionale e il contratto di coltivazione e cessione. Si tratta di due momenti dell'economia contrattuale: ove il primo fissa gli obiettivi e i contenuti essenziali del contratto, il secondo applica tali contenuti al rapporto individuale. Questa interazione tra i due momenti contrattuali è riprodotta nell'articolo 1,

nel quale si distingue fra accordo e contratti individuali, ponendo il primo come atto con efficacia normativa nei confronti dei secondi.

Le finalità dell'iniziativa si ravvisano nell'esigenza di organizzare e razionalizzare il mercato agro-alimentare, promuovendo la stabilizzazione del mercato stesso mediante un migliore equilibrio quali-quantitativo della domanda e dell'offerta. Il raggiungimento di tale equilibrio o comunque il miglioramento della situazione attuale avrebbe effetti positivi tanto sui redditi dei produttori agricoli che sulla sicurezza degli approvvigionamenti da parte dell'industria e della distribuzione.

All'articolo 2 è evidenziata la funzione economico-sociale degli accordi, che è individuata, a monte, nel riequilibrio del mercato e, a valle, nella fissazione dei criteri cui devono uniformarsi i contratti.

L'articolo 3 stabilisce la durata degli accordi che possono essere pluriennali o annuali; il lungo periodo soddisfa le esigenze degli impianti arborei (ad esempio, frutteto) o arbustivi (ad esempio, vigneto) anche in vista delle riconversioni o trasformazioni degli ordamenti produttivi. Di tutta evidenza è l'obbligatorietà del rispetto dei termini entro cui stipulare gli accordi interprofessionali, senza i quali resterebbe vuoto di contenuto l'accordo, il cui obiettivo principale consiste nel consentire alle parti di programmare i tempi e le quantità dei rispettivi cicli di produzione e trasformazione.

In particolare viene specificato, al comma 3, che negli accordi pluriennali potrà esservi una parte normativa di carattere generale e di durata pluriennale, relativa alle modalità di realizzazione degli impianti, ed una parte, con efficacia annuale (o pluriennale, se le parti ritengano di doversi impegnare per più annualità), che ha riguardo al prodotto venduto, proveniente dal normale ciclo produttivo, oggetto dei contratti di vendita individuali.

L'articolo 4 regola la partecipazione del Governo alla stipulazione dell'accordo interprofessionale: si prevede, per detta partecipazione, il ruolo preminente del Ministro dell'agricoltura e delle foreste in funzione di mediazione fra le parti contraenti.

Con l'articolo 5 si prevede il contenuto dell'accordo interprofessionale in raccordo

con quanto deliberato dal Comitato nazionale per la programmazione e regolazione dell'offerta dei prodotti agricoli, istituito dall'articolo 9 della legge n. 752 del 1986 (legge pluriennale). È noto che in tale Comitato si è voluta istituzionalizzare, con la presenza in un medesimo organismo, la partecipazione delle categorie impegnate nel settore agro-alimentare alle scelte fondamentali di regolamentazione e gestione del mercato.

La funzione fondamentale di tale Comitato consiste nella regolamentazione del mercato in funzione dell'equilibrio tra domanda e offerta che si realizza, tra l'altro, indirizzando la contrattazione interprofessionale. Questo organismo del resto, proprio per la sua natura interprofessionale, è la sede più qualificata per definire la cornice entro cui si collocano gli accordi nonchè per risolvere le eventuali controversie che dovessero insorgere nella loro attuazione. In aderenza dunque a quanto stabilito dalla legge pluriennale, l'articolo 5 della presente proposta definisce il contenuto degli accordi, ribadendo che essi dovranno comunque uniformarsi a quanto deliberato dal Comitato. L'articolo 5 detta il contenuto «minimo» degli accordi, vale a dire le previsioni che necessariamente essi dovranno contenere in vista della stipulazione dei contratti individuali. Come si è detto, infatti, l'accordo è atto di autonomia privata di carattere normativo e quindi vincola le parti che lo hanno stipulato ed è efficace nei confronti dei contratti che saranno stipulati da soggetti che fanno parte degli organismi stipulanti.

L'efficacia vincolante rispetto al contratto individuale si basa infatti sul conferimento del potere di rappresentanza, previsto dalla legge e dagli statuti, intimamente connesso al rapporto associativo.

Tra le previsioni dell'articolo 5 ricordiamo la fissazione del prezzo o di criteri per la sua

definizione, con riferimento ai costi di produzione, le garanzie, i sistemi di controllo per la verifica dei requisiti dei prodotti, le clausole penali in caso di inadempimento o ritardo.

L'articolo 6 definisce le parti degli accordi, tra cui un ruolo di primo piano va naturalmente riconosciuto alle unioni di associazioni di produttori che, secondo quanto previsto dalla legislazione comunitaria e nazionale, realizzano istituzionalmente la commercializzazione dei prodotti dei soci.

L'articolo 7 prevede la possibilità di stipulare accordi integrativi e l'articolo 8 definisce i contenuti dei contratti individuali. Questi possono essere stipulati da imprenditori agricoli singoli o associati (società agricole, associazioni di produttori o cooperative) e industriali o commercianti; nel rispetto di quanto stabilito dagli accordi vengono definiti gli obblighi che si assumono entrambi i contraenti. L'articolo 9 stabilisce le modalità per l'effettuazione dei controlli tecnici sulla qualità e quantità dei prodotti, che, come è evidente, costituiscono il momento più delicato della fase di esecuzione del contratto.

L'articolo 10 prevede il deposito degli accordi sia a livello nazionale sia a livello regionale, allo scopo di fornire la opportuna pubblicità. L'articolo 11 regola la risoluzione delle controversie relative all'esecuzione degli accordi e dei contratti, tramite collegi arbitrali costituiti, se la questione sorge a livello nazionale, da tre membri, di cui due scelti nell'ambito del Comitato istituito dalla legge pluriennale. L'articolo 12, infine, per favorire indirettamente la diffusione degli accordi, prevede delle priorità nella concessione di incentivi nazionali e regionali a favore delle imprese e dei produttori agricoli che abbiano stipulato contratti di coltivazione e vendita conformi agli accordi.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. La presente legge disciplina gli accordi interprofessionali al fine di favorire lo sviluppo della produzione agricola e l'organizzazione del mercato agricolo secondo le linee e gli obiettivi della programmazione agro-alimentare nazionale.

2. Per accordo interprofessionale si intende l'accordo concluso tra i soggetti di cui all'articolo 6 avente per oggetto le determinazioni relative alla produzione ed alla vendita di prodotti agricoli destinati alla trasformazione o alla commercializzazione, nonché i criteri e le condizioni generali che le parti, nei contratti di cui all'articolo 8, devono rispettare.

Art. 2.

1. Gli accordi interprofessionali hanno il compito di:

a) riordinare e razionalizzare la quantità e la qualità della produzione agricola, in modo da farla corrispondere alla domanda sui mercati interni ed esteri;

b) perseguire condizioni di equilibrio e stabilità del mercato;

c) stabilire i criteri e le condizioni generali della produzione e vendita dei prodotti e delle prestazioni dei servizi;

d) determinare in anticipo i prezzi dei prodotti o i criteri per la loro determinazione onde fissare i programmi di coltivazione.

Art. 3.

1. Gli accordi interprofessionali possono essere annuali o poliennali e devono essere stipulati:

a) almeno due mesi prima dell'inizio delle semine, per le coltivazioni erbacee;

b) almeno due mesi prima dell'inizio della raccolta, per le coltivazioni arboree;

c) almeno due mesi prima dell'inizio della campagna di commercializzazione, per le produzioni zootecniche.

2. Possono essere conclusi accordi a lungo termine per eseguire nuovi impianti di natura arbustiva o arborea, mediante i quali sia attuata la trasformazione degli ordinamenti produttivi con il contestuale impegno degli imprenditori trasformatori o commercianti di acquistare i prodotti ottenuti dai predetti impianti.

3 Gli accordi interprofessionali a lungo termine, relativi ai nuovi impianti arborei o arbustivi, devono contenere una normativa specifica sulle modalità esecutive di detti impianti da tenere distinte dalle modalità del contratto di coltivazione e vendita del prodotto relativamente al periodo di normale produzione.

Art. 4.

1. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, se non interviene la stipula degli accordi interprofessionali nei termini di cui all'articolo 3, convoca le parti su richiesta di una di esse per favorire l'accordo.

Art. 5.

1. In conformità a quanto deliberato dal Comitato di cui all'articolo 9 della legge 8 novembre 1986, n. 752, per il raggiungimento delle finalità della presente legge, gli accordi interprofessionali stabiliscono, in particolare:

a) il prodotto oggetto dell'accordo e dei contratti di coltivazione e vendita, le modalità e i tempi di consegna;

b) il prezzo o i criteri per la sua determinazione, con particolare riferimento alla dinamica dei costi di produzione; i tempi, le modalità di pagamento e le eventuali anticipazioni del prezzo;

c) i quantitativi ed i requisiti qualitativi dei prodotti;

d) i sistemi di controllo dei requisiti qualitativi dei prodotti;

e) le garanzie per le parti contraenti;

f) le modalità di esecuzione degli accordi e dei contratti;

g) la definizione delle forme di assistenza tecnica e finanziaria per il miglioramento dei prodotti;

h) la costituzione di organismi paritetici per la verifica periodica dell'attuazione degli accordi e dei contratti e per ogni altra iniziativa utile al raggiungimento degli obiettivi degli accordi.

2. Gli accordi possono prevedere clausole penali per i casi di inadempimento o ritardo, salvo il risarcimento dell'ulteriore danno.

3. Gli accordi possono stabilire la corresponsione, da parte di ciascun produttore, trasformatore o commerciante, alle rispettive associazioni di appartenenza, di contributi per la stipula degli accordi e per l'assistenza nella conclusione dei contratti di coltivazione e vendita.

4. Gli accordi possono altresì prevedere la istituzione di fondi destinati ad iniziative tese a favorire la stabilizzazione del mercato e la valorizzazione dei prodotti oggetto degli accordi, costituiti da trattenute operate sui prezzi da corrispondere ai produttori, nonchè da eventuali contributi dello Stato e delle Regioni.

Art. 6.

1. Gli accordi interprofessionali sono conclusi a livello nazionale tra le unioni nazionali riconosciute delle associazioni nazionali riconosciute di produttori agricoli, assistite dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, da un lato, e le imprese di trasformazione o commercializzazione o loro associazioni nazionali, dall'altro, e le organizzazioni nazionali riconosciute di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo.

Art. 7.

1. Le associazioni riconosciute di produttori agricoli, assistite dalle organizzazioni agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, da un lato, e le imprese di trasformazione o commercializzazione o loro

associazioni, dall'altro, e le organizzazioni riconosciute di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo, possono stipulare accordi integrativi e, in assenza di accordi a livello nazionale o di trattative in corso per la stipula degli stessi, accordi a livello regionale o interregionale.

2. L'assessore regionale all'agricoltura, su richiesta di una di esse, convoca le parti, per favorire la stipula degli accordi di cui al comma 1.

Art. 8.

1. Le parti stipulanti gli accordi promuovono la conclusione di contratti di coltivazione e vendita dei prodotti cui gli accordi stessi si riferiscono e sono tenute a verificare la conformità dei contratti stipulati ai contenuti degli accordi.

2. Ai fini della presente legge, per contratto di coltivazione e vendita si intende quello stipulato nel rispetto degli accordi interprofessionali tra produttori agricoli, singoli o associati, ed imprese di trasformazione o commercializzazione, singole o associate, con le quali la parte agricola si impegna a:

a) realizzare le coltivazioni o gli allevamenti da cui deriva il prodotto oggetto di contrattazione, secondo le indicazioni e i criteri tecnici convenuti;

b) consegnare tutta la produzione contrattata corrispondente alle norme di qualità stabilite.

3. La controparte si impegna a:

a) ritirare tutta la produzione oggetto del contratto corrispondente alle norme di qualità stabilite;

b) corrispondere il prezzo determinato in base agli accordi.

Art. 9.

1. I controlli tecnici della quantità e della qualità dei prodotti consegnati sono effettuati da un rappresentante della associazione dei produttori riconosciuta, cui aderisce il produttore agricolo, e da un rappresentante della

controparte, acquirente del prodotto, ed in caso di disaccordo da un terzo perito nominato di comune accordo dai due. I costi di detti controlli sono a carico della parte acquirente, salvo diversa pattuizione nel contratto di coltivazione.

Art. 10.

1. Gli accordi interprofessionali sono depositati, a cura delle parti contraenti, entro quindici giorni dalla loro stipulazione, presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il Comitato di cui all'articolo 9 della legge 8 novembre 1986, n. 752, e gli assessorati all'agricoltura e all'industria delle Regioni interessate.

2. Gli accordi interprofessionali devono prevedere il deposito dei contratti di coltivazione e vendita presso gli assessorati all'agricoltura e all'industria delle Regioni interessate, le associazioni dei produttori, le unioni nazionali e le associazioni dell'industria e commercio che hanno stipulato gli accordi interprofessionali.

Art. 11.

1. Per la risoluzione di controversie che riguardino l'interpretazione o l'esecuzione degli accordi interprofessionali o dei contratti di coltivazione e vendita, le parti si rimettono al giudizio di un collegio arbitrale formato da tre membri, dei quali due scelti dalle parti, nell'ambito dei membri del Comitato di cui all'articolo 9 della legge 8 novembre 1986, n. 752, ed il terzo di comune accordo tra le stesse parti o, in mancanza, dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

2. In caso di controversie riguardanti l'interpretazione o l'esecuzione degli accordi interprofessionali di cui all'articolo 7, le parti si rimettono al giudizio di un collegio arbitrale formato da tre membri, dei quali due scelti dalle parti e il terzo di comune accordo tra le stesse parti o, in mancanza, dall'assessore regionale all'agricoltura.

Art. 12.

1. Gli incentivi per l'ammodernamento e la ristrutturazione nel settore agro-alimentare e nel settore distributivo, fermi restando i criteri di priorità previsti dalla legislazione vigente, possono essere accordati con preferenza alle imprese che abbiano concluso contratti di coltivazione e vendita conformi agli accordi interprofessionali.

2. Gli incentivi per l'agricoltura possono essere concessi, fermi restando i criteri di priorità previsti dalla legislazione vigente, con preferenza ai produttori agricoli soci delle associazioni che stipulino contratti di coltivazione e vendita conformi agli accordi interprofessionali.